

Spett.le

MIUR

Direzione Generale per la comunicazione

A mezzo mail richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

Spett.li

Uffici Scolastici Regionali delle Regioni Molise, Umbria, Campania, Lazio, Lombardia,

Piemonte,

**INVIATA A MEZZO PEC AGLI INDIRIZZI:** 

urp@postacert.istruzione.it

drla@postacert.istruzione.it drpi@postacert.istruzione.it drum@postacert.istruzione.it drmo@postacert.istruzione.it drca@postacert.istruzione.it

drlo@postacert.istruzione.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, CON ORDINANZA CAUTELARE N. 5912/2019 del 12.09.2019

I sottoscritti Avv. Giuseppe Cundari e Avv. Marco Ippolito Matano con il presente atto di ottempera all'ordinanza in oggetto del TAR per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, con la quale è stata ordinata

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente inseriti nelle graduatorie

del Concorso per il TFA sostegno 2019 indetto con D.M. 92 del 09.02.2019, autorizzando la notifica

per pubblici proclami con le modalità stabilite nell'ordinanza

stessa:

1- Autorità competente: TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, RG. N. 7618/2019;

2- Ricorrenti:



Claudio Izzo, Giuseppina Pitocchi, Luigi Castillo, Paola Palumbo, Giovanni Scialdone, Giuseppe Guglielmo Senese, Giulia Grossi

#### Amministrazione intimata resistente:

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato ex lege dall'Avvocatura di Stato, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Università degli Studi Molise, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università degli Studi Bergamo

### 3. a Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

- a) Del Decreto Rettorale n. 424 del 24.04.2019 e n. 430 del 30 Aprile 2019, dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- b) Del Decreto Rettorale n. 316 del 29/04/2019 dell'Università del Molise con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- c) Del Decreto Rettorale 29/04/2019 dell'Università di Bologna con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- d) Del Decreto Rettorale n. 142 del 19/04/2019 dell'Università di Urbino con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- e) Del Decreto Rettorale del 19.04.2019 dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con il quale è stata approvata la graduatoria del test preliminare della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di primo e secondo grado;
- f) di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso il D.M. 92 del 09.02.2019 con il quale è stato pubblicato il bando di concorso per l'accesso al TFA Sostegno 2018/19 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto l'accesso alle prove



scritte per tutti coloro che avevano conseguito il punteggio minino di 18/30 e la formazione di una graduatoria unica nazionale

# 3.b Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:

- a) Del Decreto Rettorale n. 587 del 12.07.2019, dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- b) Del Decreto Rettorale 02/07/2019 dell'Università del Molise con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disa-

bilità per la Scuola secondaria di secondo grado;

- **c)** Del Decreto Rettorale 25/06/2019 dell'Università di Bologna con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- **d)** Del Decreto Rettorale n. 254 del 19/06/2019 dell'Università di Urbino con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di secondo grado;
- **e)** Del Decreto Rettorale 385 del 03.06.2019 dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della selezione per l'accesso, per l'a.a. 2018/2019, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola secondaria di primo e secondo grado;
- f) di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso il D.M. 92 del 09.02.2019 con il quale è stato pubblicato il bando di concorso per l'accesso al TFA Sostegno 2018/19 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non ha previsto l'accesso alle prove scritte per tutti coloro che avevano conseguito il punteggio minino di 18/30 e la formazione di una graduatoria unica nazionale.

#### 3.c Sunto dei motivi del ricorso principale:

Il MIUR resistente, con il DM 92/2019, ha pubblicato il bando di concorso per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado a decorrere dall'anno accademico 2018/19.



I ricorrenti sono tutti docenti in possesso di laurea ed hanno presentato domanda per la artecipazione al concorso TFA Sostegno 2019, sostenendo la alla prova scritta di preselezione con un punteggio pari o superiore alla soglia di 18/30, rivelatosi insufficiente per essere ricompresi nel contingente di posti reso disponibile dagli Atenei.

Diversamente da quanto previsto negli scorsi anni, è stata eliminata la soglia minima per accedere alla fase successiva.

L' art. 4 del DM 91/2019, infatti, nel disciplinare le modalità di accesso alla prova scritta del concorso, stabiliva: "1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 2. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 3. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...". Sta di fatto, però, che i bandi dei singoli Atenei hanno introdotto la presenza di una soglia per la preselezione, prevedendo la possibilità di ammettere alla prova scritta del concorso un numero di candidati pari al doppio rispetto a quelli ai posti banditi, consentendo, così, la partecipazione alla seconda prova a prescindere dal punteggio ottenuto.

Ciò ha inevitabilmente prodotto il sorgere di evidenti disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla stessa procedura di selezione ma concorrendo in Atenei diversi.

Ed invero, in alcune sedi universitarie, hanno superato la prova preselettiva candidati che hanno conseguito un punteggio molto basso o addirittura pari a zero.

Solo a titolo di esempio si consideri che nell'Ateneo di Urbino, un candidato ha superato la preselezione con zero punti, essendo infatti i posti previsti dal bando 100 ed i candidati presentatisi solo 180, quindi meno del doppio.

Tale candidato, pertanto, avrà la possibilità di partecipare alla fase successiva della selezione pur non avendo risposto correttamente ad alcuna delle domande del test preselettivo.

I ricorrenti, invece, pur avendo tutti conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30 non hanno avuto la possibilità di accedere alla prova scritta in quanto non sono rientrati nel contingente pari al doppio dei posti disponibili messi a concorso nell'Università di riferimento.

E' palese, pertanto, la disparità di trattamento rispetto ad altri Atenei dove non sono stati ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio più alto.



A ciò si aggiunga che le modalità di determinazione delle graduatorie, che non hanno previsto la redazione di un'unica graduatoria nazionale ma distinte per ogni Ateneo potrebbe far residuare dei posti vacanti, in quanto il numero di candidati idonei utili sarà inferiore al numero di posti riservati dal bando.

Sarebbe stato, pertanto, più logico e razionale prevedere la possibilità per i candidati risultati idonei di poter accedere ai posti rimasti vacanti presso altre sedi universitarie.

L'esclusione dei ricorrenti operata dal provvedimento impugnato, quindi, appare nulla ed illegittima, per:

1) VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 110, L. N. 107/2015; ARTT 400 E 402, D.LGS. N. 297/1994, ART. 3 E 4, L. N. 341/1990 ART. 2, L. N. 244/2007; ART. 3, D.P.R. N. 19/2016; D.M. 30 GENNAIO 1998, n. 39: ARTT. 5 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249.

2) C) VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 4, D.I. N. 460/1998 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, OMESSA MOTIVAZIONE, DISCRIMINATORIETA' E SVIAMENTO DI FUNZIONE.

# 3.d Sunto motivi aggiunti

Con ricorso recante r.g. 7618/2019 i ricorrenti impugnavano le graduatorie relative all'esito della prova pre selettiva di ammissione al TFA 2019 pubblicate dagli atenei interessati, chiedendo la loro ammissione alle successive prove concorsuali.

La camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare è fissata per il giorno 10.09.2019, innanzi alla sezione III Bis di codesto Tribunale.

Nelle more sono state pubblicate le graduatorie definitive di merito delle suddette procedure che costituiscono atti connessi e consequenziale dei provvedimenti impugnati in via principale, mutuano i vizi degli stessi evidenziati nel ricorso introduttivo del presente giudizio e pertanto dovranno essere annullati.

Il MIUR resistente, con il DM 92/2019, ha pubblicato il bando di concorso per l'accesso ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado a decorrere dall'anno accademico 2018/19.

I ricorrenti sono tutti docenti in possesso di laurea ed hanno presentato domanda per la partecipazione al concorso TFA Sostegno 2019, sostenendo la alla prova scritta di preselezione con un punteggio pari o superiore alla soglia di 18/30, rivelatosi insufficiente per essere ricompresi nel contingente di posti reso disponibile dagli Atenei.

Diversamente da quanto previsto negli scorsi anni, è stata eliminata la soglia minima per accedere alla fase successiva.



L' art. 4 del DM 91/2019, infatti, nel disciplinare le modalità di accesso alla prova scritta del concorso, stabiliva: "1. Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 2. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 3. E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...".

Sta di fatto, però, che i bandi dei singoli Atenei hanno introdotto la presenza di una soglia per la preselezione, prevedendo la possibilità di ammettere alla prova scritta del concorso un numero di candidati pari al doppio rispetto a quelli ai posti banditi, consentendo, così, la partecipazione alla seconda prova a prescindere dal punteggio ottenuto.

Ciò ha inevitabilmente prodotto il sorgere di evidenti disparità di trattamento tra i candidati che hanno partecipato alla stessa procedura di selezione ma concorrendo in Atenei diversi.

Ed invero, in alcune sedi universitarie, hanno superato la prova preselettiva candidati che hanno conseguito un punteggio molto basso o addirittura pari a zero.

Solo a titolo di esempio si consideri che nell'Ateneo di Urbino, un candidato ha superato la preselezione con zero punti, essendo infatti i posti previsti dal bando 100 ed i candidati presentatisi solo 180, quindi meno del doppio.

Tale candidato, pertanto, avrà la possibilità di partecipare alla fase successiva della selezione pur non avendo risposto correttamente ad alcuna delle domande del test preselettivo.

I ricorrenti, invece, pur avendo tutti conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30 non hanno avuto la possibilità di accedere alla prova scritta in quanto non sono rientrati nel contingente pari al doppio dei posti disponibili messi a concorso nell'Università di riferimento.

E' palese, pertanto, la disparità di trattamento rispetto ad altri Atenei dove non sono stati ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio più alto.

A ciò si aggiunga che le modalità di determinazione delle graduatorie, che non hanno previsto la redazione di un'unica graduatoria nazionale ma distinte per ogni Ateneo potrebbe far residuare dei posti vacanti, in quanto il numero di candidati idonei utili sarà inferiore al numero di posti riservati dal bando.



Sarebbe stato, pertanto, più logico e razionale prevedere la possibilità per i candidati risultati idonei di poter accedere ai posti rimasti vacanti presso altre sedi universitarie.

Ciò posto si rileva che le graduatorie impugnate con i presenti motivi aggiunti non contengono i nominativi dei ricorrenti esclusi dalle prove concorsuali e risultano anch'esse nulle ed illegittime per:

- a) VIOLAZIONE ARTT. 3, 4, 35, 51 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 110, L. N. 107/2015; ARTT 400 E 402, D.LGS. N. 297/1994, ART. 3 E 4, L. N. 341/1990 ART. 2, L. N. 244/2007; ART. 3, D.P.R. N. 19/2016; D.M. 30 GENNAIO 1998, n. 39: ARTT. 5 E 15, D.M. 10 SETTEMBRE 2010, N. 249.
- b) VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97, COST.; L. N. 241/1990; ART. 4, D.I. N. 460/1998 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTA INGIUSTIZIA, OMESSA MOTIVAZIONE, DISCRIMINATORIETA' E SVIAMENTO DI FUNZIONE.
- **4.** I controinteressati sono tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate.
- **5.** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa. it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- **6**. L'ordinanza n. 5912/2019 emessa dal TAR LAZIO- ROMA Sezione III bis ha disposto e autorizzato la notifica per pubblici proclami.
- 7. Il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti è allegato.

Si precisa che in ordine alle modalità prescritte dal TAR, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
- d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei



controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si allega al presente avviso con file separati:

- 1) ricorso principale
- 2) motivi aggiunti
- 3) copia dell'ordinanza del TAR Lazio Roma Sez. Terza bis n. 5912/2019 estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;
- 3) ricevuta bonifico 100,00 euro.

Caserta lì 24.09.2019

Avv. Giuseppe Cundari

Avv. Marco Ippolito Matano